



AVV. DAVIDE GARRITANO
Patrocinante in Cassazione

Ill.ma Presidente del Tribunale di Cosenza
pec:
presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Oggetto: sovraindebitamento Favretto Artemio Francesco - procedura n. 105/2024 PU.
Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione della sentenza di omologa.

Il sottoscritto avv. Davide Garritano (c.f. GRRDVD67D12H703S), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Cosenza, al n. 1519, pec avv.davidegarritano@cnfpec.it, Gestore della crisi nella procedura indicata in oggetto, promossa dal signor Artemio Francesco Favretto,

premesso

che il Giudice Designato, dott.ssa Mariarosaria Savaglio, con sentenza del 23.06.2025, ha disposto la pubblicazione di detta sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale di Cosenza,

chiede

l'autorizzazione alla pubblicazione sul sito web del Tribunale di Cosenza www.tribunale.cosenza.giustizia.it, della sentenza del 23.06.2025, Rep. 54/2025, relativa alla procedura RG 105/2024 PU, allegata alla presente, da eseguirsi a cura della Cancelleria competente.

Con osservanza.

Cosenza, 15 luglio 2025

Il Gestore nominato
Avv. Davide Garritano

Firmato digitalmente da
DAVIDE GARRITANO
C = IT
Data e ora della firma: 17/07/2025 16:07:17

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto: *di auditore e di fronte*
alle cancellerie competenti
Cosenza, li 17.7.2025

IL CAPO DELL'UFFICIO
Il Presidente del Tribunale
Loredana De Franco

GARRITANO AVVOCATI
Viale G. e F. Falcone, 182 - 87100 Cosenza
Tel. 0984.391548 | P.I. 02468540782
info@studiogarritano.it - avv.davidegarritano@cnfpec.it | www.studiogarritano.it

**TRIBUNALE DI COSENZA****Ufficio Procedure Concorsuali**

Il giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al n. **105/2024 PU** presentato nell'interesse del sig. Artemio Francesco Favretto (c.f. FVRRMF76A08D086W), nato a Cosenza in data 08.01.1976 e residente ad Aprigliano (CS), Contrada San Nicola, n. 21, con l'assistenza del gestore OCC Avv. Davide Garritano;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Cosenza nell'interesse del sig. Artemio Francesco Favretto;

vista la relazione del gestore OCC, Avv. Davide Garritano;

richiamato il decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 26.11.2024 emesso ex art. 70 CCII;

rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione a tutti i creditori della proposta e del piano in conformità a quanto previsto da Legge;

dato atto che il creditore **Banca Popolare Pugliese (BPP)**, con PEC del 27.02.2025, ha presentato contestazioni, asserendo che il credito vantato ha natura privilegiata poiché, originando da finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio, è trasferito al cessionario con i relativi privilegi; ritenuto che detta contestazione debba essere superata, poiché, nel caso in esame, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il suddetto credito deve essere ammesso quale credito chirografario;

dato atto che il creditore **MPS**, con PEC dell'8.04.2025, ha precisato il credito vantato;

rilevato che il gestore nella relazione depositata in data 30.05.2025, ha rimodulato il piano di ristrutturazione dei debiti, tenendo conto della suddetta precisazione e senza tuttavia modificarne la durata, il numero di rate e la percentuale di soddisfazione dei rispettivi creditori;

osservato che il piano, come rimodulato, prevede il pagamento:

del 100% del compenso dell'OCC, nella misura concordata di euro 6.448,92 (pari ad euro 5.286,00, oltre iva);



del 100% del compenso dell'advisor, nella misura di euro 3.000,00 (pari ad euro 2.056,03, oltre accessori di legge), dei quali il 75% (euro 2.250,00) in prededuzione e il 25% (euro 750,00) in via privilegiata;

del 100% dei crediti privilegiati vantati da Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di Aprigliano e Banca MPS, per l'importo complessivo di euro 66.985,45 (comprensivi del 25% dei compensi dell'advisor);

del 17,15% dei rimanenti crediti chirografari, per complessivi 13.848,57 euro,

dato atto, in definitiva che il piano prevede il pagamento nella misura di € 89.532,94, mediante la messa a disposizione dell'importo mensile di 750,00 euro, per 120 mesi, mediante la seguente modalità di pagamento a favore dei creditori, prevedendo altresì l'interruzione del prelievo della cessione del quinto dello stipendio e di ogni altra trattenuta a favore di eventuali creditori;

rilevato che i pagamenti dovuti all'OCC e all'advisor della procedura saranno accontanti nel corso dei primi 12 mesi ed effettivamente erogati solo a seguito della liquidazione del giudice nel corso delle procedura, a seguire pagamenti dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari;

ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza dell'istante;

dato atto che il ricorrente può qualificarsi come "consumatore" ai sensi dell'art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori e in particolare si ravvisa che il debitore aveva contratto dei finanziamenti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare, in base al suo reddito disponibile;

rilevato che le difficoltà economiche del ricorrente sono iniziate dopo l'anno 2015, in seguito ad un trasferimento lavorativo forzoso;

ritenuto che le osservazioni presentate da Banca Popolare Pugliese non siano fondate in quanto i privilegi di legge attengono alla natura del credito e non certo alla modalità con cui lo stesso viene assolto, nella fattispecie la cessione di un quinto dello stipendio;

considerato che il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;



ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

vista la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse del sig. Artemio Francesco Favretto e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;
- 2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
- 3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
- 4) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 30 giugno 2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII;
- 5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 7) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi;

Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 20.06.2025

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio



Pec Presidente Tribunale CS

Da: avv.davidegarritano@cnfpec.it
Inviato: giovedì 17 luglio 2025 16:09
A: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
Oggetto: Ristrutturazione dei debiti RG 105/2024 PU - Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione
Allegati: Favretto_richiesta_pubblicazione_sentenza_di_omologa-signed.pdf;
sentenza_omologa_ristrut_debiti.pdf

Alla c.a. della Presidente del Tribunale.

In qualità di Gestore della crisi nella procedura indicata in oggetto, in virtù di quanto disposto dal Tribunale, rimetto in allegato:

1. Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione;
2. Sentenza del 23.06.2025,

e chiedo che l'Ill.ma Presidente del Tribunale voglia autorizzarne la pubblicazione.

Cordiali saluti.

Avv. Davide Garritano



Avv. Davide Garritano
Viale F. e G. Falcone, n. 182
87100 COSENZA
Tel./fax 0984.391548
Cell 328.1836087
pec: avv.davidegarritano@cnfpec.it
e-mail: davide@studiogarritano.it
www.studiogarritano.it

Questa e-mail è rivolta unicamente alle persone alle quali è indirizzata e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata legalmente. In mancanza di autorizzazione del destinatario, ne sono vietati la riproduzione, la diffusione e l'uso. Se ha ricevuto questa e-mail per errore, la prego di comunicarmelo.